



# COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Provincia di Siracusa

Copia

## Deliberazione di Consiglio Comunale

(Numero 24 del 08-09-2014 )

Oggetto:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014 -**

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre, alle ore 21:15 e seguenti, nella casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di Prima convocazione disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n. 9, in sessione D'urgenza che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

AMENTA GAETANO	P	BARBAGALLO LORETTA	A
TRINGALI EMANUELE	P	TRAPANI SEBASTIANO	P
MIANO SALVATORE	P	GAZZARA SEBASTIANO	P
ZOCCO ANTONINO	P	AMENTA EMANUELE	P
CULTRERA FABRIZIO	P	ZOCCO MICHELE	P
CASCONE SEBASTIANO	P	CATALDI CORRADO	P
CASSARINO FABRIZIO	P	RICUPERO GIUSY MARA	P
SAVARINO PIETRO	P		

*Presenti N. 14 e Assenti N. 1*

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. **ZOCCO ANTONINO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** del Consiglio Comunale.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE** del Comune dott. **GRANDE SEBASTIANO** .

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, dell'ordinamento regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

**MIANO SALVATORE**  
**TRAPANI SEBASTIANO**  
**0 ZOCCO MICHELE**

La seduta è **Pubblica**.

(dibattito consiliare omesso)

L'adunanza del Consiglio ha luogo l'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre, alle ore 21:15 e seguenti, nell'Aula consiliare del Comune di Canicattini Bagni.

La seduta è pubblica e urgente.

Presiede il Presidente del Consiglio comunale Dott. Antonino Zocco

Assiste il Segretario generale Dott. Sebastiano Grande.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: Zocco M., Miano, Trapani

Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri: Amenta G., Amenta E., Cascone, Cassarino, Cataldi, Cultrera, Gazzara, Miano, Ricupero, Savarino, Trapani, Tringali, Zocco A., Zocco M.

Al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri: Barbagallo.

Presenti 14 Consiglieri su 15.

È presente il Sindaco Paolo Amenta.

Sono presenti il Vice Sindaco La Rosa e gli Assessori Miceli e Petrolito.

Tenuto conto della discussione in aula, riportata nel verbale in pari data che qui si intende richiamato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la TASI :

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq. quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse:

-ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché edificabili a qualsiasi uso adibiti ad eccezione dei terreni agricoli;

-è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ad un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

-è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

-Visto inoltre il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge n. 66/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) La possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F 24 e bollettino di cc/p. assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) La fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU ( 16 giugno e 16 dicembre);
- c) L'introduzione delle esenzioni TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, Regione, Provincia, comuni, comunità Montane e consorzi, Enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 504/1992;

- Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'art. 1, c.1, del D.L. n. 16/2014 ( conv. In legge n. 66/2014), i quali testualmente recitano:

“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201, del 2011.”

-Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) una aliquota di base dell'1 per mille che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (c.677);

- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale

e

altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla

Legge

statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati

rati

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione

che

siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare

un

carico fiscale o inferiore a quello dell'IMU;

c)La possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione dell'immobile ( comma 683);

-Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato in data odierna il quale prevede:

a) un riparto del carico tributario complessivo del 10 % a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore ( art. 6 c. 2);

-Vista la Deliberazione di C.C. n. 31 del 08.05.2013, con la quale sono state fissate le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

### **Aliquote detrazioni IMU anno 2013**

-aliquote di base nella misura dello 0,99%

-aliquote per abitazione principale e relative pertinenze 0,40%

-aliquote per fabbricati di categoria D 0,76%

-Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 1, c. 677, della Legge n. 147/2013 avvalendosi della deroga alla

clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, c.1 lett. a) del D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 66/2014, (con modifica al comma 677 della Legge n. 147/2013):

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze	2,30 per mille
Fabbricati categoria D ad uso strumentale	1,00 per mille
Altri immobili	0,70 per mille

-Stimato in € 484.459,59 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

-Dato atto che , in base a quanto previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura, in quota parte, è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde
- protezione civile;
- Biblioteca;
- Servizi Socio Assistenziali;
- Tutela edifici ed aree comunali;
- Servizi cimiteriali;

-Visti i costi dei servizi indivisibili come risultanti dalla seguente tabella:

N.D.	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	345.193,54
2	SICUREZZA	15.200,00
3	MANUTENZIONE STRADE	17.800,00
4	MANUTENZIONE DEL VERDE	8.334,00
5	PROTEZIONE CIVILE	5.200,00
6	BIBLIOTECA	7.800,00
7	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	400.000,00
8	TUTELA EDIFICI ED AREE COMUNALI	28.000,00
9	SERVIZI CIMITERIALI	12.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>838.527,54</b>

-Visti :

- a) L'art. 172, c.1, lett. e) del -D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) L'art. 53, c.6, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, c.3, del D.L. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- c) L'art.1,c.169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

-Visti :

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 ( G.U. n.302 in data 27 dicembre 2013) con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'art. 151, c.1, ultimo periodo, del D.L. n. 267/2000;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 ( G:U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

-il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

-il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n 169 del 23/07/2014 ) con il quale è stato prorogato al 30 Settembre 2014 il termine di cui sopra;

-Richiamato infine l'art. 13, c. 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero delle Economie e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 c.2, del D.lgs n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, c.2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997";

-Viste:

-la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. N. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

-la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. N. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

-Richiamato infine l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 c.1, lett.b) del decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 66/2014), il quale, ai periodi da 10 e 12, stabilisce che:

“per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all’aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio Comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della tasi, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote:

Vista la nota dell’IFEL del 22 Luglio 2014 che ha stabilito che le delibere TASI dovranno essere inviate al Ministero dell’Economia entro il 10 Settembre, nonostante il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 e di delibere e regolamenti sulle entrate locali sia stato prorogato al 30 settembre, come previsto dal comma 688 della legge di stabilità 2014 modificata dal D.L.66/2014 e anche quanto previsto dal D.L. n 88/2014 che stabilisce “ per i comuni che non hanno inviato le delibere di approvazione delle aliquote Tasi entro lo scorso 23 Maggio il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 Ottobre 2014 tenendo conto delle aliquote e detrazioni deliberate e pubblicate sul sito del Mef entro il 18 Settembre”.

-Visto il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l’art. 42, c.1, lett.f) ;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare al bilancio con verbale n. 3 del 4-9-2014;

-Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico contabile con verbale del 3-9-2014;

-Visti i contestuali pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma 1, lett. i), della L.R. 48/91 e modificato dall’art. 12 della L.R. 30/2000;

-Visto l’O.R.E.L

Con il seguente esito della votazione

Presenti e votanti: 14

Favorevoli: 9

Contrari: 5 (Savarino, Gazzara, Amenta E., Cascone, Trapani)

## DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2014:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze	2,30 per mille
Fabbricati categoria D ad uso strumentale	1,00 per mille
Altri immobili	0,70 per mille

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il tributo è dovuto dall’utilizzatore nella misura del 10 %, mentre la restante parte è dovuta dal possessore;

- 2) Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, c.677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, c.1., lett.a) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 e s.m.i.;
- 3) Di dare atto che il gettito TASI è stimato in € 484.459.59 derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra
- 4) Di stabilire in € 838.527,54 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura ,in quota parte, è finalizzato il gettito della TASI, come illustrati nella seguente tabella:

N.D.	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	354.193,54
2	SICUREZZA	15.200,00
3	MANUTENZIONE STRADE	17.800,00
4	MANUTENZIONE DEL VERDE	8.334,00
5	PROTEZIONE CIVILE	5.200,00
6	BIBLIOTECA	7.800,00
7	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	400.000,00
8	TUTELA EDIFICI ED AREE COMUNALI	27.000,00
9	SERVIZI CIMITERIALI	12.000,00
	TOTALE	838.527,54

- 5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 10 Settembre 2014 e pubblicate sul sito del Mef entro il 18 settembre
- 6) Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

-----

Il Presidente, stante l'urgenza di provvedere, chiede di rendere l'atto immediatamente eseguibile.

Con ulteriore votazione resa in forma palese, la stessa consegue il seguente esito:

Presenti: 14

Voti favorevoli: 9

Astenuti: 5 (Savarino, Gazzara, Amenta E., Cascone, Trapani)

Pertanto, con l'esito della votazione che precede, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.12, comma 2, della l.r. 44/91.

Esito del parere di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevole data: 19-08-2014

IL DIRIGENTE: F.to STELLA SILVANA

Esito del parere di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevole data: 25-08-2014

IL DIRIGENTE: F.to Sig.ra Amato Emanuela

 Firmato



Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue

***II PRESIDENTE***

*f.to ZOCCO ANTONINO*

***Il Consigliere Anziano***

*f.to AMENTA GAETANO*

***II SEGRETARIO GENERALE***

*f.to Dott. GRANDE SEBASTIANO*

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio *on line* per giorni quindici decorrenti dal **09-09-2014**, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.

Numero registro pubblicazione: **1436**

*Canicattini Bagni, li 24-09-2014*

***II SEGRETARIO GENERALE***

*f.to Dott. GRANDE SEBASTIANO*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

- Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio (comma 1)
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

*Canicattini Bagni, li 09-09-2014*

***IL SEGRETARIO GENERALE***

*f.to Dott. GRANDE SEBASTIANO*